Anno LXIII Città del Vaticano, martedì 26 maggio 1992 Num. 6

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XIV

N. CLXXXVII – **Legge sulla disciplina delle attività di volontariato.**

22 maggio 1992

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, 24 giugno 1969, n. LI;

Ritenuta l'esigenza di promuovere e disciplinare le attività di volontariato e le relative Organizzazioni;

Ha emanato la presente Legge:

ART. 1

(Attività di volontariato)

1. L'attività di volontariato consiste in prestazioni libere e gratuite offerte alla Sede Apostolica con le finalità:

a) di collaborare alla missione di evangelizzazione della Chiesa;

b) di contribuire alla animazione cristiana delle realtà temporali;

c) di sostenere le opere assistenziali promosse a favore dei poveri, degli infermi, degli immigrati, degli anziani e di chiunque sia in stato di bisogno;

d) di collaborare, nello spirito cristiano, ad altre iniziative di solidarietà e di promozione umana.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono offerte tramite associazioni o gruppi organizzati, in seguito denominati « Organizzazioni di volontariato ».

3. Le prestazioni volontarie e gratuite di singoli presso servizi e uffici della Santa Sede e dello S.C.V. sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti in conformità alle disposizioni della presente Legge, in quanto compatibili.

ART. 2

(Gratuità delle prestazioni)

1. Le attività di volontariato non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, nei limiti e nei modi stabiliti dall'Organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute.

2. Coloro che intendono svolgere le attività di cui all'art. 1 devono aver dichiarato per iscritto la disponibilità a svolgere le proprie prestazioni in modo volontario e senza retribuzione impegnandosi all'osservanza delle presenti norme.

3. I periodi di attività di volontariato non possono essere riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza o di fine rapporto né costituire titolo comunque valutabile per l'assunzione o la progressione giuridico-economica presso le Amministrazioni, gli Organismi e gli Istituti di qualunque natura, della Sede Apostolica o dello Stato della Città del Vaticano.

ART. 3

(Organizzazioni di volontariato)

1. È considerata Organizzazione di volontariato ogni organismo costituito al fine di svolgere le attività di cui all'art. 1, che si avvalga in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le Organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica più adeguata al perseguimento dei loro fini, secondo il Codice di diritto canonico ovvero in conformità alle leggi dello S.C.V.

3. Dall'atto costitutivo e dallo statuto devono risultare l'assenza di lucro e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti nonché da coloro che rivestono cariche sociali.

4. Le Organizzazioni di volontariato possono avvalersi di proprio personale nei limiti strettamente indispensabili ad assicurare la loro funzionalità.

ART. 4

(Registro delle Organizzazioni di volontariato)

1. È istituito presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano il registro delle Organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 5 e per accedere a contributi o sovvenzioni di sostegno.

3. Per ottenere l'iscrizione nel Registro l'Organizzazione deve presentare domanda alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, allegando copia dello Statuto ed ogni idonea documentazione concernente la propria organizzazione interna, l'elenco dei volontari e le attività previste, i bilanci e le risorse finanziarie.

4. La Pontificia Commissione decide in via definitiva sull'iscrizione e sulla cancellazione dal registro, dandone comunicazione alle Organizzazioni richiedenti.

5. Le Organizzazioni sono tenute a comunicare annualmente le variazioni intervenute nell'elenco dei volontari e negli altri elementi trasmessi all'atto della richiesta di iscrizione nel Registro.

ART. 5

(Convenzioni)

1. I Dicasteri e gli Istituti della Curia Romana, gli organismi collegati con la S. Sede e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano possono stipulare convenzioni con Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, di cui al precedente articolo.

2. Le Convenzioni devono specificare:

a) le attività affidate all'Organizzazione di volontariato;

b) la determinazione di eventuali contributi o benefici a favore dell'organizzazione;

c) la durata della convenzione;

d) il numero dei volontari aderenti all'Organizzazione considerati idonei allo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione;

e) le modalità di verifica del regolare adempimento della convenzione, nonché la trasmissione di una relazione annuale sull'attività svolta;

f) le cause di decadenza della convenzione e di revoca dei contributi e degli eventuali benefici concessi.

3. Non possono costituire oggetto di convenzione le attività esercitabili esclusivamente mediante personale dipendente dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 6

(Obbligo di assicurazione)

1. Gli aderenti alle Organizzazioni, i quali svolgono attività di volontariato, in relazione alle caratteristiche ed alla durata delle prestazioni, devono essere assicurati per infortunio e responsabilità civile per i danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività stessa, presso Compagnie o Istituti di assicurazione approvati dal competente ufficio dello Stato della Città del Vaticano, al quale debbono essere comunicati gli estremi delle polizze stipulate in materia.

2. La copertura assicurativa dei volontari è condizione indispensabile per la stipula della convenzione.

3. La polizza assicurativa deve precisare il soggetto a carico del quale sono posti gli oneri relativi alla assicurazione.

ART. 7

(Previsione di nullità)

Gli atti e i rapporti costituiti in contrasto con le disposizioni della presente Legge sono nulli.

Città del Vaticano, ventidue maggio millenovecentonovantadue.

ROSALIO JOSÉ Card. CASTILLO LARA, *Presidente*

✠ Bruno Bertagna, *Segretario*